

**DETERMINAZIONE DSAI/56/2018/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 2 agosto 2018

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 546/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 546/2017/E/gas);
- le linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 22 giugno 2015 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas" e s.m.i. (di seguito: linee guida APCE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la RQDG 14/19, l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui:
  - l’obbligo di disporre procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti, e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione a fini di sicurezza, efficienza e continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti gas (art. 12, comma 8);
  - l’obbligo, all’atto dell’attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l’assenza di dispersioni di gas in conformità alle norme tecniche vigenti (articolo 12, comma 7);
  - l’obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità, in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (articolo 14, comma 1, lettera c), punto (iii);
- ai sensi dell’art 28, comma 4, lettera c), della RQDG 14/19, le imprese distributrici di gas, in relazione alle dispersioni di gas localizzate, sono tenute a comunicare il numero delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, intesi come personale dell’impresa distributtrice o di personale di imprese che lavorano per conto dell’impresa distributtrice, impegnato in attività diverse dalle ispezioni programmate delle parti di impianto, suddivise in classe A1, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo: (i) su rete; (ii) su impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) su impianto di derivazione di utenza su parte aerea; (iv) su gruppo misura;

- ai sensi dell'articolo 68 della RQDG 14/19, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
  - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 10 della RQDG 14/19, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M della RQDG 14/19 (comma 6, lettera a), punto (i).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 546/2017/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale – tra cui S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.Gas o società) – individuate fra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva, ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 13-16 marzo 2018, una verifica ispettiva presso la sede amministrativa della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "Avellino", gestito dalla stessa;
- dall'esame della risultanze della verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita nonché dalle note inviate in data 26 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 10594) è emerso che:
  - i. in violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19 la società non dispone di procedure operative aggiornate e/o conformi alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce; in particolare, come ammesso dalla società, *"le procedure apprestate dalla scrivente a mente dell'articolo 12, comma 8, della RQDG, presentano alcune carenze di aggiornamento rispetto agli strumenti di normazione tecnica in rapporto ai quali debbono essere predisposte"* (documento 9.a allegato alla *check list* e nota 26 marzo 2018 prot. Autorità 10594);
  - ii. in violazione dell'articolo 12, comma 7, della RQDG 14/19, la società non avrebbe ottemperato all'obbligo, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas a un cliente finale, di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas in conformità alla norme tecniche vigenti (n. 18 di cui al documento 3.c allegato alla *check list* e progressivo n. 4667 della "Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni");
  - iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19, la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al soggetto segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, per tutelare la

- propria ed altrui incolumità; in particolare, dall’ascolto delle registrazioni vocali di 24 (ventiquattro) chiamate telefoniche pertinenti, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento nell’anno 2016, risulterebbe che, in una delle suddette chiamate, il centralinista di turno non ha fornito alcuna informazione in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (n. 32 di cui al documento 3.b allegato alla *check list* e progressivo n. 973 della “Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni”);
- iv. in violazione dell’articolo 28, comma 4, lettera c) della RQDG 14/19, la società non avrebbe correttamente comunicato le dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi secondo le classificazioni previste dalla regolazione vigente. In particolare, con riferimento ad una dispersione riscontrata in data 25 maggio 2016 (identificata con codice univoco della dispersione 1601748), è emerso che la società pur avendo riscontrato la dispersione su rete ha registrato la stessa su “derivazione utenza interrata” nella Tabella N, errando, pertanto, nella individuazione della tipologia di impianto del punto (n. 34 di cui al documento 3.b e documento 5.a allegati alla *check list* e progressivo 2961 della “Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni”);
  - v. in violazione dell’articolo 68, comma 6, lettera a, punto (i), della RQDG 14/19, la società, in sede di verifica ispettiva, ha fornito una tabella M nella quale non erano riportate due richieste di pronto intervento giunte nel 2016 mediante chiamata telefonica (nn. 14 e 20 di cui al documento 3.c e documento 4.a allegati alla *check list* e progressivi n. 3870 e 5045 della “Tabella di dettaglio – Verifica dispersioni”);
  - dagli elementi acquisiti non risulterebbe che la condotta relativa alla predisposizione aggiornata e corretta delle procedure operative in materia di sicurezza sia cessata, con possibile pregiudizio per la sicurezza e l’affidabilità del servizio di pronto intervento e, quindi, della sicurezza degli utenti serviti dagli impianti gestiti dalla società.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di S.I.DI.Gas.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per

- l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
  5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
  7. di comunicare il presente provvedimento a Società Iripina Distribuzione Gas S.p.a. (Partita Iva 00573180643) mediante PEC all'indirizzo AMMINISTRAZIONE@CERT.SIDIGAS.IT e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

2 agosto 2018

Il Direttore

*avv. Michele Passaro*